



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Sezione Civile

Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori

dr. Roberto Rezzonico

Presidente

dr. Emanuele De Gregorio

Consigliere

dr. Giovanni Battiato

Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.169/2021 R.G. cont.,
concernente l'impugnazione della sentenza n.191/2021 resa dal Tribunale di
Enna il 6.4.2021 e depositata il 10.4.2021, opposizione ad ingiunzione di
pagamento ex R.D. n.639/1910

vertente tra

COMUNE DI ASSORO c.f. 00052420866, in persona del legale
rappresentante, difeso per procura in atti dall'avv. Giuseppe Matarazzo ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia via Umberto 39

- appellante -

contro

COMUNE DI LEONFORTE c.f. 80002240861, in persona del legale
rappresentante, difeso dall'avv. Alessandro Di Stefano ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Leonforte corso Umberto 368

- appellato -

All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di

note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n.639/1910 prot.9242 del 27.4.2018, il Comune di Leonforte richiedeva al Comune di Assoro il pagamento della somma di € 102.278/44, assumendo esserne debitore nei propri confronti per *“le spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia, sostenute per la sede del Giudice di Pace di Leonforte”*, a cui si era impegnato di farvi carico insieme ai Comuni di Leonforte e Nissoria *“con deliberazione di G.M. n.43 del 07.05.2013 e, successivamente, con delibera di G.M. n.56 del 3 luglio 2014”*.

Con atto di citazione ex art.32 D.lgs. n.150/2011 proponeva opposizione il Comune di Assoro avanti il Tribunale di Enna, esponendo che con la delibera di G.M. n.43 del 7.5.2013 si era impegnato a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio e a mettere a disposizione l'eventuale personale amministrativo, subordinandolo ai *“limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio”* ed al *“rispetto dei limiti delle spese del personale”* e che, dopo aver revocato l'impegno con delibera di G.M. n.53 del 18.6.2014, con successiva delibera di G.M. n.56 del 3.7.2014 veniva in effetti confermata la scelta al mantenimento della sede del Giudice di Pace di Leonforte, senza, però, la previsione della formale copertura finanziaria, poiché ai sensi del disposto dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000 *“Gli Enti locali*

possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5".

Peraltro, nessuna Convenzione era mai intervenuta fra gli Enti Locali interessati, la cui approvazione in virtù del disposto dell'art.42 del citato D.Lgs. n.267/2000 è riservata esclusivamente alla competenza del Consiglio Comunale, sicchè in assenza non poteva ritenersi perfezionato l'iter amministrativo dal quale deriverebbe l'onere del Comune opponente.

Con comparsa del 15.10.2018 si costituiva il Comune di Leonforte, assumendo l'infondatezza dell'opposizione avversaria, poiché ai sensi del D.Lgs. 156/2012 che aveva disposto la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace fuori dai Comuni sede di circondario di Tribunale, era stata attribuita facoltà agli Enti locali interessati di chiederne il mantenimento *"facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo"*.

Poichè tra quelli di cui era prevista la soppressione vi era la sede di Leonforte, già competente per territorio anche sui Comuni di Assoro e Nissoria, i tre Enti locali interessati, con autonoma e conforme deliberazione, aveva deciso di avvalersi della facoltà prevista.

Per l'effetto, in accoglimento dell'istanza formalmente avanzata dai tre Enti, con D.M. del 7.3.2014 il Ministero della Giustizia aveva inserito l'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte tra quelli da mantenersi con oneri a carico dei Comuni richiedenti, confermandone la competenza sul territorio degli stessi.

Peraltro, confermando fattivamente la volontà di partecipare alle spese di

mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte, con nota n.4005 dell'1.7.2014 il Sindaco di Assoro aveva provveduto all'assegnazione del dipendente Sanfilippo Salvatore, che prendeva effettivamente servizio per circa un anno e poi veniva inopinatamente richiamato presso gli uffici comunali dell'opponente.

Quindi, con nota n.22763 del 10.12.2015 il Comune di Leonforte opposto diffidava il Comune di Assoro ad adempiere agli obblighi assunti, rappresentando che in difetto sarebbe stato costretto a distaccare il proprio personale per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace, imputandone il relativo costo.

Di poi, persistendo l'inadempimento e la mancanza di riscontro, il Comune di Leonforte era stato costretto a sollecitare il pagamento delle quote degli oneri di competenza del Comune di Assoro, preannunciando il ricorso all'ingiunzione fiscale.

Istruita la causa con la documentazione prodotta, ritenendo che *"il Comune di Assoro aveva deliberato di mantenere la sede del Giudice di Pace di Leonforte secondo le previsioni del d.lgs.156/12"*, con sentenza n.191/2021 il Tribunale di Enna *"definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.865/2018 R.G., rigetta l'opposizione e per l'effetto riconosce il dovere del Comune di Assoro di partecipare alle spese di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta nel corso del presente giudizio che quantifica in 3780,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa se dovute."*

Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello il Comune di

Assoro, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai motivi appresso compendianti:

NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE

La motivazione della sentenza impugnata è contenuta in queste frasi: *"Il Comune di Assoro aveva deliberato di mantenere la sede del Giudice di Pace di Leonforte secondo le previsioni del d.lgs. 156/12. Né la circostanza che non sia stata stipulata una convenzione fra il Comune di Assoro e quello di Leonforte può far venir meno l'obbligo di compartecipazione del Comune di Assoro, la cui inerzia (considerato il ripensamento sull'opportunità di mantenere tale sede) è concausa della mancata stipula della suddetta convenzione"*, rappresentando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlo con ipotetiche congetture.

ERRONEITA' DELLA STATUZIONE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE

Senza recesso dalla superiore eccezione, nessuna Convenzione è intervenuta fra gli Enti Locali interessati, che non hanno provveduto ad un valido impegno di spesa.

Solo con nota prot. n.22546 del 22.II.2016 il Comune di Leonforte inviava lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte; orbene, tale Convenzione non è mai stata approvata dall'organo avente il corrispondente potere decisorio, che ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 è il Consiglio Comunale.

Peraltro, ai sensi del disposto dall'art.191 del citato D.Lgs. n.267/2000, *"Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5"*.

INFONDATEZZA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PRETESA

Il Comune di Assoro ha opposto che nessuna somma fosse dovuta, negando financo il fatto costitutivo della domanda; di contro il Comune di Leonforte capofila ha quantificato il presunto credito con un prospetto autoprodotta.

D'altra parte, il comma 5 dell'art.3 del D.Lgs. 156/2012 prevede che "Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo Ufficio del Giudice di Pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3".

Questa è l'unica sanzione che avrebbe potuto essere applicata nei confronti del Comune di Assoro, la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace entro l'anno dall'eventuale mancato rispetto degli impegni indicati dal ridetto comma 5, non certamente l'obbligo a pagare le spese per il funzionamento della sede.

INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE EX R.D. N.639/1910

E' pacifico che le ordinanze ingiunzioni ex art.1 del R.D. 639/1910 possono essere emesse esclusivamente per le entrate patrimoniali degli Enti e non per il recupero di somme anticipate per "servizi per conto di terzi" o per le cosiddette partite di giro.

Non vi è dubbio che, le somme eventualmente anticipate dal Comune di Leonforte per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace, non costituiscano entrate patrimoniali e non possano essere correttamente iscritte nei bilanci di previsione dell'Ente nel titolo relativo alle entrate patrimoniali, ma vanno iscritte nel titolo "servizi per conto terzi e partite di giro", non trattandosi di somme che andranno ad impinguare le entrate dell'Ente; quindi, il Comune di Leonforte ha agito con lo strumento dell'ordinanza ingiunzione in assenza dei presupposti di legge.

Peraltro, il Comune di Leonforte chiede le somme asseritamente anticipate in esito ad un presunto accordo fra Enti locali, disciplinato dall'art. 15 della Legge 241/1990, dimentico che ai sensi del co.2 bis dell'art.15 della Legge 241/1990 *"a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale"*.

ISTANZA EX ART. 283 C.P.C. - SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA

Sussistendone i presupposti, si chiede voler sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, posto che, nelle more della decisione l'eventuale esecuzione della condanna al pagamento di una somma pari ad oltre

€ 102.000,00 comprometterebbe la precaria stabilità finanziaria e lo stesso funzionamento del Comune di Assoro, che si vedrebbe irrimediabilmente costretto a dichiarare il dissesto.

Con ordinanza del 20.12.2021, *“ritenuto che la richiesta formulata dall'appellante va accolta, giacché le questioni sollevate con i motivi di impugnazione, per la loro complessità e per la conseguente necessità di un loro approfondimento in sede di decisione definitiva, consentono di ravvisare allo stato la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.283 c.p.c.”*, la Corte sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando per la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa di risposta depositata solo in data 29.8.2024, si costituisce il Comune di Leonforte appellato, chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale in sentenza, contestando la *“novità”* dei rilievi non già sollevati in sede di opposizione avanti il Tribunale, riguardo i quali dichiara di non accettare il contraddittorio.

Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.9.2024, le parti costituite depositavano proprie note concludono come dai rispettivi atti, quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è infondato.

Preliminarmente è a dirsi che, nel confermare la sentenza, il Giudice dell'appello può integrare la motivazione della stessa nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Cass.

n.24542/2009) *“Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.*

Allo stesso modo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente al Giudicante di spegnere il giudizio, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, corrispondendo ai principi secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, tra le altre, Cass. sez. lavoro Ord. n.9309/2020).

Nel caso di specie, il Comune di Leonforte richiede un pagamento al Comune di Assoro, chiedendogli di assolvere all'onere di partecipare alle spese di gestione e di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace, il cui mantenimento ha richiesto al Ministero della Giustizia insieme all'Ente locale attore ed al Comune di Nissoria, ai sensi dell'art.3 co.2 D.Lgs. n.56 del 2012 che recita *“Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 [n.d.r. l'elenco degli Uffici soppressi] gli Enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche*

tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”

Tanto premesso, una volta che il Comune di Assoro abbia richiesto il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di proprio interesse, così come accordato (in accoglimento dell'istanza formalmente avanzata dai tre Enti locali) con D.M. del 7.3.2014 del Ministero della Giustizia che ha inserito l'Ufficio del Giudice di Pace di Leonforte tra quelli da mantenersi con oneri a carico dei Comuni richiedenti, l'obbligazione di concorrere alle spese nasce direttamente dalla legge, non abbisognando di un ulteriore atto deliberativo conforme al disposto dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000.

Quanto alla liquidazione della pretesa, il Comune di Leonforte opposto ha allegato il prospetto analitico delle spese anticipate per il personale dal novembre 2014 al 31.12.2017, nonché quello fino al 31.12.2015 relativo alle spese per le utenze idriche e telefoniche, al gasolio necessario al riscaldamento e alla corrispondenza postale, provvedendo a ripartire il totale in tre quote eguali e pervenendo all'importo di € 102.278/44 a carico dell'opponente (così specificato con missiva prot. n.5050 del 2.3.2018, a cui il Comune di Assoro non ha fatto seguito nessuna contestazione sul quantum).

Eguale, nell'atto di citazione in opposizione l'attore si è limitato a contestare in diritto la *“insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di pagamento”*, contestando anche la *“erroneità”* della pretesa solo in sede di precisazione delle conclusioni, omettendo di contestarla specificamente ex

art.115 c.p.c. al più nella prima memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c., dovendo quindi considerarsi incontrovertibile la sua quantificazione, non richiedente una specifica dimostrazione (in questo senso, tra le altre, Cassazione 25 maggio 2007 n.12231).

Infine, con riferimento al motivo di appello secondo cui il Comune di Leonforte non avrebbe potuto utilizzare l'ingiunzione ex art. 2 R.D. n.639 del 1910, la doglianza non è fondata, perché l'ingiunzione in parola *"in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto"* (così, Cass. 25 maggio 2007 n.12263) ed il credito che con essa la P.A. va a tutelare può derivare da rapporti di diritto sia pubblico, sia privato (così, Cass. 29 dicembre 2019 n.34552, Cass. 5 giugno 2006 n.13139, Cass. 25 agosto 2004 n.16855).

Di qui, il rigetto dell'appello, ritenuti assorbiti tutti gli altri rilievi.

Quale logico corollario, le spese di lite seguono la relativa soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante Comune di Assoro, liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 52.001/00 fino a € 260.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.169/021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.191/2021 resa

dal Tribunale di Enna il 6.4.2021 e depositata il 10.4.2021, appellata dal Comune di Assoro.

Condanna il Comune di Assoro al pagamento delle spese di giudizio di gravame in favore dell'appellato Comune di Leonforte, in persona del legale rappresentante, liquidate in € 4.997/00 per compensi, 15% per spese generali, € 1.165/50 per spese C.P.A. e I.V.A. se dovute.

Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Giudice ausiliario relatore

Il Presidente

(dr. Giovanni Battiato)

(dr. Roberto Rezzonico)